



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari**

**IL DIRIGENTE**

- VISTO il D.M. 10 marzo 2022, n. 60 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2022/25;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;
- VISTO il D.M. n. 33 del 28 febbraio 2023, recante «Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento»;
- VISTO il D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, relativo alla «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze personale docente ed educativo», ai sensi dell'art.10 dell'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112;
- VISTO il proprio D.D. n. 10598 del 14 luglio 2023 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente e educativo valide per l'anno scolastico 2023/24 e uniti elenchi alle cui motivazioni e disposizioni si rinvia integralmente;
- VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 12282 del 24.08.2023 con il quale sono state pubblicate le GPS – valide per l'anno scolastico 2023/2024 e i successivi decreti di rettifica e di esclusione, che si intendono integralmente richiamati;
- VISTE le domande prodotte dagli aspiranti interessati al fine del conferimento degli incarichi di supplenza ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/22;
- VISTA la Circolare Ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023 sulle operazioni di supplenza per il personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2022/23;
- VISTI i decreti di questo Ufficio relativi al conferimento di proposte di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2023/24 (D.D. n. 12956 del 07.09.2023, D.D. n. 14438 del 27.09.2023, D.D. n. 14682 del 03.10.2023, D.D. n. 15370 del 13.10.2023 e D.D. n. 15408 del 13.10.2023) relativi ai diversi ordini e gradi di scuola e per il personale educativo;
- RICHIAMATI l'art. 12, comma 11, e l'art. 14, commi 1 lettera a) e b, e comma 3 dell'O.M. 112/22 recanti disposizioni destinate al personale che abbia rinunciato all'assunzione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato o che abbiano abbandonato il servizio;
- PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dagli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari o dagli interessati, che informavano di tali circostanze;
- CONSIDERATO pertanto, che si rende necessario indicare i candidati inclusi nelle GAE e nelle GPS di questa Provincia, che hanno integrato i comportamenti di cui al citato art. 14, comma primo, lett. a) e b) dell'O.M. n. 112/22, anche per consentire che i competenti Dirigenti Scolastici diano corso alle sanzioni ivi previste, in sede di scorrimento delle graduatorie d'istituto, nei casi contemplati dal richiamato art. 14 O.M. n. 112 cit.;

**DECRETA**

\*\*\*\*\*



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari**

- Art. 1) Ai sensi dell'O.M. n.112/22, art 14, comma 1, lett. a), per i candidati specificamente contraddistinti nell'unito elenco integrante il presente decreto, è applicata la **sanzione** consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, **per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico 2023/24.**
- Art. 2) Ai sensi dell'O.M. n.112/22, art 14, comma 1, lett. b), per i candidati espressamente indicati nell'unito elenco integrante il presente decreto, è applicata la **sanzione** consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, **per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.**
- Art. 3) Resta fermo il disposto di cui all'art 14 comma 3 stessa O.M. secondo cui il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori previsti dall'art 14 comma 1 OM n, 112 cit. non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.
- Art. 4) Si fa riserva di integrazione dei sopraindicati elenchi, in ogni momento, all'atto della eventuale integrazione delle segnalazioni da parte delle scuole o per effetto di rinunce che perverranno a seguito della gestione di atti fasi di surroga delle nomine.

IL DIRIGENTE  
Anna Maria Massenti

\*\*\*\*\*